

25113.19



F.N.

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACINTO BISOGNI - Presidente -

Dott. UMBERTO LUIGI CESARE  
GIUSEPPE SCOTTI - Consigliere -

Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -

Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Rel.Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 25/06/2019 -  
CC

R.G.N. 13726/2018  
*Ron 2513*  
Rep.

ha pronunciato la seguente

## **ORDINANZA**

sul ricorso 13726-2018 proposto da:

rappresentato e difeso dall'avvocato  
e domiciliato presso la cancelleria della

Corte di Cassazione

**- ricorrente -**

**contro**

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.2, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

**- resistente -**

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il  
22/03/2018;

ORD  
2242  
2019





udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

### **FATTI DI CAUSA**

Con provvedimento del 9.5.2017, notificato il 30.11.2018, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta respingeva l'istanza dell'odierno ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria o in subordine quella umanitaria, ritenendola manifestamente infondata.

Con il decreto oggi impugnato il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da :

contro il provvedimento reiettivo della Commissione territoriale, ritenendo che alla fattispecie si applicasse il termine abbreviato di 15 giorni previsto dal combinato-disposto degli artt.35-bis comma 2 e 28-bis comma 2 lettera a) del

D.Lgs. n.28/2005 e che il ricorso fosse stato depositato dopo la scadenza del predetto termine.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Seydi Moussa affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell'Interno ha depositato atto di costituzione.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.35-bis comma 2 in relazione all'art.28-bis comma 2 del D.Lgs. n.25/2008, come modificato per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n.13/2017, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile nei confronti del ricorrente il termine breve di cui all'art.35-bis comma 1 del D.Lgs. n.25/2008 in assenza di provvedimenti di trattenimento o di procedure accelerate. Ad avviso del ricorrente, infatti, la dimidiazione del termine ordinario di impugnazione del provvedimento di rigetto della Commissione



territoriale, pari a 30 giorni dalla sua notificazione, sarebbe prevista soltanto in relazione alle cd. "procedure accelerate" di cui all'art.28-bis del D.Lgs. n.25/2008 e quindi soltanto ai casi in cui sin dal principio la domanda del richiedente la protezione sia trattata nelle forme della norma da ultimo richiamata, ma non anche alle diverse ipotesi in cui la domanda venga trattata per le vie ordinarie, e ritenuta manifestamente infondata all'esito del normale svolgimento della procedura prevista per il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.

La doglianza è fondata.

Va premesso che l'art.35-bis comma 2 del D.Lgs. n.25/2008, inserito dall'art.6 comma 1 lettera g) del D.L. n.13/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.46/2017, dopo aver previsto -in linea generale- a pena di inammissibilità il termine di impugnazione di 30 giorni dalla

notificazione del provvedimento di diniego della Commissione territoriale, stabilisce espressamente, nella parte finale, che *"Nei casi di cui all'art.28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art.6 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti alla metà"*.

Tale disposizione è certamente applicabile al giudizio in esame, poiché ha impugnato il provvedimento reiettivo della Commissione con ricorso depositato il 2.1.2018 e, ai sensi dell'art.21 del D.L. n.13/2017, le disposizioni introdotte da tale novella –tra cui rientra anche l'art.35-bis del D.Lgs. n.25/2008– si applicano *"alle cause ed ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto"* e quindi con effetto dal 18.8.2017.





L'art.28-bis del D.Lgs. n.25/2008, cui l'art.35-bis rinvia e che è stato a sua volta inserito dall'art.25 comma 1 lettera v) del D.Lgs. n.152/2015, regola le cosiddette "*procedure accelerate*", stabilendo che la Questura, appena ricevuta la domanda di protezione internazionale o umanitaria, debba immediatamente trasmettere la documentazione alla Commissione territoriale che, a sua volta, entro 7 giorni dalla ricezione deve fissare l'audizione dell'interessato e decidere nei successivi due giorni (art.28-bis comma 1).

Il successivo comma 2 lettera a) del citato art.28-bis, nel testo anteriore alle modifiche apportate con D.L. 4.10.2018 n.113, convertito con modificazioni nella Legge 1.12.2018 n.132, prevede che i termini di cui al comma 1 siano raddoppiati quando "*la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni*

*che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251”.*

Tale formulazione è applicabile *ratione temporis* al giudizio in esame, posto che esso è stato introdotto con ricorso depositato il 2.1.2018 e quindi prima dell'entrata in vigore sia del D.L. n.113/2018 che della Legge di conversione n.132/2018.

Di conseguenza nel quadro normativo applicabile al ricorso in esame, anteriore alla novella del 2018 appena richiamata, per potersi configurare la dimidiazione del termine di impugnazione di cui all'art.35-bis secondo comma era necessario che il ricorrente fosse trattenuto ovvero che la domanda fosse stata proposta in base ad argomenti privi di qualsiasi attinenza con i presupposti previsti dal D.Lgs. n.251/2007 per la concessione della protezione internazionale.



Nel caso di specie, il ricorso dà atto (cfr. pag.2) che la Commissione territoriale aveva dichiarato la domanda di manifestamente infondata *"considerando credibili le dichiarazioni circa la cittadinanza, la provenienza, l'appartenenza al clan/etnia pular e la composizione del nucleo familiare"* ma reputando invece *"non credibili le vicende narrate relativamente alle condizioni di disagio emotivo subito a seguito della morte del padre"*.

Dalla sentenza impugnata non si evince alcun elemento idoneo a dimostrare che la domanda dell'odierno ricorrente sia stata sin dal primo momento trattata con la cd. *procedura accelerata* di cui all'art.28-bis del D.Lgs. n.25/2008. Né risulta che dinanzi alla Commissione territoriale il richiedente la protezione avesse *"sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento*

*della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251” (come indicato dal comma 2 lettera a) dell’art.28-bis, nel testo anteriore alla novella di cui al D.L. n.113/2018, convertito con modificazioni nella Legge n.132/2018). Al contrario, il ricorrente dichiara di aver raccontato una “vicenda personale connotata da continui trasferimenti, dalla poca stabilità economica e familiare, dai cattivi rapporti intrecciati con lo zio a seguito della morte del padre avvenuta il 7 ottobre 2015 e dalle violenze domestiche subite dallo zio” (cfr. pag.2 del ricorso), che in sé –almeno in astratto– non può essere ritenuta del tutto priva di attinenza con i presupposti previsti per il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.*

Ne deriva che la domanda di \_\_\_\_\_ nel quadro normativo anteriore alle modifiche di cui al più volte richiamato



D.L. n.113/2018, non poteva essere ritenuta soggetta al termine dimidiato di impugnazione.

Né può assumere rilevanza, al riguardo, la norma di cui all'art.28-ter del D.Lgs. n.25/2008, in quanto essa pure è stata introdotta dal D.L. n.113/2018, come già visto entrato in vigore successivamente all'introduzione del ricorso introduttivo del giudizio di merito.

Ne deriva che la decisione impugnata dev'essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, il quale provvederà ad esaminare nuovamente la fattispecie tenendo conto del seguente principio di diritto:  
*"La disposizione di cui al secondo comma dell'art.35-bis del D.lgs. n.25/2008 -introdotto dall'art.6 comma 1 lettera g) del D.L. n.13/2017, convertito con modificazioni nella Legge n.46/2017, ed applicabile ai giudizi introdotti a decorrere dal*



*18.8.2017 giusta la disposizione di cui all'art.21 del medesimo D.L. n.13/2017- secondo la quale i termini per l'impugnazione del provvedimento reiettivo della Commissione territoriale sono dimezzati nei casi di cui all'art.28-bis del D.Lgs. n.25/2008 ovvero quando nei confronti del richiedente la protezione sia stata adottata una misura di trattenimento ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.142/2015, va interpretata facendo riferimento al quadro normativo applicabile ratione temporis al singolo ricorso. Per i giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore del D.L. 4.10.2018 n.113, convertito con modificazioni dalla Legge 1.12.2018 n.132, non può applicarsi il termine dimezzato di impugnazione nel caso in cui la Commissione abbia dichiarato la domanda manifestamente infondata, in quanto la norma di cui all'art.28-bis comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.25/2018, nel testo anteriore all'entrata in vigore del richiamato D.L. n.113/2018, prevedeva la dimidiazione del termine nel solo*



*caso in cui la domanda fosse stata presentata in base a questioni prive di alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251 e non anche nel diverso caso in cui la Commissione avesse ritenuto la domanda stessa manifestamente infondata. Soltanto ai giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore del D.L. n.113/2018 si applica il termine dimezzato di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art.35-bis del D.L. n.25/2008 anche qualora la Commissione territoriale abbia dichiarato la manifesta infondatezza della domanda, ai sensi dell'art.28-bis secondo comma lettera a) e dell'art.28-ter, nel testo successivo all'entrata in vigore della sopra richiamata novella del 2018".*

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice del rinvio.

## PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 25 giugno 2019.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Prima Sezione Civile

**Depositato in Cancelleria**

il 8-10-2019

Il Cancelliere  
[Signature]

Il Presidente

(G. Bisogni)

[Signature]

[Handwritten mark]

